

## Attività a rischio di incidente rilevante: quali controlli?

**Il quadro normativo che deriva dalla legislazione in materia di prevenzione incendi e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose, viene esaminato, coordinato e commentato, anche alla luce di recenti pareri del Consiglio di Stato, al fine di illustrare gli obblighi dei gestori delle attività "A.R.I.R. (attività a rischio di incidente rilevante)" soggette per legge ai controlli di prevenzione incendi**

La prevenzione incendi, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce "(...) servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale" (art.1 del D.P.R. 577/82).

### **Prevenzione incendi: obiettivi e competenze**

Il D.P.R. 200/2004 ha apportato alcune limitate modifiche al D.P.R. 577/1982 (*regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi da parte degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). Tali modifiche riguardano, in particolare, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 20 del D.P.R. 577/82), la definizione del certificato prevenzione incendi (art. 17 del D.P.R. 577/82) e le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La nuova, aggiornata composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, ribadisce la **rilevanza interdisciplinare della prevenzione incendi** (art. 2 del D.P.R. 577/82) e conferma tale istituzione quale tavolo permanente di confronto dialettico tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli esponenti della società civile, presupposto indispensabile per una condivisione degli obiettivi e delle scelte nel delicato settore della sicurezza e della prevenzione incendi.

### **Prevenzione incendi nelle A.R.I.R.**

Le attività A.R.I.R. (soggette al d.lgs. 334/99), soggette anche ai controlli di prevenzione incendi, rientrano tra quelle elencate nell'allegato al decreto del ministero dell'Interno del 16 febbraio 1982 e/o nelle tabelle A) e B) annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n.689.

## Attività a rischio di incidente rilevanti: quali controlli?

### OBLIGHI DEL GESTORE

I gestori delle A.R.I.R. sono tenuti a *“prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente”* (art.5, co.1, del d.lgs 334/99). Nel documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art.7 del d.lgs. 334/99), il gestore deve *“indicare gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica del gestore in materia”* (art.2, co.1, del decreto del 9 agosto 2000).

Per tali attività, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del d.lgs. 334/99), il comando provinciale dei vigili del fuoco procede al rilascio e/o al rinnovo del certificato prevenzione incendi (art.17 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577 e art.5 del D.P.R. 10 giugno 2004, n.200) secondo le procedure semplificate di prevenzione incendi stabilite dal decreto del ministro dell'Interno 19 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 334/99, non essendo applicabile, in queste fattispecie, il procedimento di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37.

Bisogna sottolineare poi, che per tali attività, le determinazioni espresse dal comitato tecnico regionale al termine dell'istruttoria del rapporto di sicurezza, sono comprensive anche delle valutazioni sull'adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi.

Il citato art. 5 del D.P.R. 200/2004 chiarisce che il certificato prevenzione incendi *“attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti”*, fermo restando quanto previsto *“dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta”*.

Secondo alcuni autorevoli pareri (cfr. nota bibliografica), *“l'attività dell'autorità giudiziaria risulterà agevolata”* essendo meglio definito l'ambito delle diverse responsabilità dei soggetti pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

### Stabilimenti e depositi costieri di oli minerali

Con il parere n. 4097/2003, il consiglio di Stato ha chiarito che le innovazioni normative in materia di prevenzione degli infortuni e dei disastri, recate in particolare dal D.P.R. 420/94 e dal d.lgs. 334/99, hanno valenza speciale rispetto alle precedenti previsioni legislative e regolamentari. Ciò significa che, ai fini del rilascio della concessione per l'impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili, prevista dall'art.52 del codice della navigazione e dall'art.47 del regolamento per la navigazione marittima, il ministero dell'Interno esprime il proprio parere al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del comitato tecnico regionale o

## Attività a rischio di incidenti rilevati: quali controlli?

interregionale per la prevenzione incendi (art.20 del D.P.R. 577/82), nella composizione appositamente integrata da un funzionario della polizia di Stato.

L'intervenuto parere del consiglio di Stato, pertanto, ha comportato l'individuazione di specifiche procedure, ai fini dell'espressione del parere del ministero dell'Interno a norma ed ai sensi dell'art. 47 del regolamento della navigazione marittima.

La nuova procedura sostituisce integralmente ogni precedente disposizione e garantisce, in ogni caso, "il controllo ministeriale quanto agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica con la presenza di un proprio rappresentante nell'organo collegiale preposto alla verifica dell'osservanza dei parametri più strettamente tecnici di sicurezza delle strutture e delle lavorazioni" (sic, parere del consiglio di Stato n. 4097/2003).

Le normative vigenti in materia di prevenzione incendi e le procedure illustrate nel presente contributo, tendono ad applicare alle attività A.R.I.R. il **più alto livello possibile dei sistemi e della tecnologia antincendio**, tenendo conto degli aspetti connessi alla gestione della sicurezza, alla pianificazione di emergenza ed alle nuove normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste, inoltre, mettono in rilievo anche gli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende con particolare riguardo alla **formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori "in situ"** (D.M. 10/3/98 e D.M. 16/3/98).

Ai fini del rilascio e/o rinnovo del certificato prevenzione incendi, **la valutazione della sicurezza antincendio viene demandata ex lege ad organi collegiali**, quali il C.T.R. e le commissioni previste dal D.P.R. 577/82 (art.14) e dal decreto del ministero dell'Interno del 19/3/2001.

In particolare, si fa riferimento specifico ai vari passaggi delle **valutazioni del complessivo sistema di sicurezza antincendio**, presentato dal responsabile dello stabilimento, che viene:

- **esaminato** in sede collegiale dal comitato tecnico regionale (riunito nelle forme c.d. di "collegio perfetto" per l'esame del rapporto di sicurezza);
- **analizzato** da appositi gruppi di lavoro chiamati a verificare la correttezza dei progetti e della loro compatibilità con i rischi da controllare;
- **valutato**, infine, dopo il parere definitivo del C.T.R., da apposita commissione sopralluoghi, nominata dallo stesso comitato e composta da almeno tre componenti, compreso il competente comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato (art. 4 del citato D.M. 19/3/2001).

Le **nuove competenze attribuite dal legislatore**

**al comitato tecnico regionale** o interregionale per la prevenzione incendi, rispetto a quelle previste dal D.P.R. 577/82, rafforzano il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dello specifico compito istituzionale della prevenzione incendi. Ciò in ossequio allo spirito costituzionale di "leale collaborazione" tra Unione europea, Stato ed enti operanti nel territorio, che, infatti, sono debitamente rappresentati nel C.T.R. medesimo (regioni, province, comuni, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).

Alcuni recenti eventi incidentali e i nuovi attuali scenari correlati ad atti terroristici hanno evidenziato la crescente "**richiesta di sicurezza**" da parte dei cittadini.

Pertanto, l'attività del C.T.R. nella composizione integrata da un funzionario della polizia di Stato, sia nel settore della prevenzione incendi sia nel controllo delle attività A.R.I.R., deve tenere conto, da una parte, dell'evoluzione tecnologica della produzione e dei sistemi di gestione della sicurezza e, dall'altra, della necessità di pianificare le emergenze con l'obiettivo di "**prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente**" (art.1 del d.lgs.334/99).

### NOTA BIBLIOGRAFICA

Siti Internet consultati:

[www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) - [www.diritto.it](http://www.diritto.it)

Riferimenti bibliografici:

S. Malfi, "Il Certificato prevenzione incendi come condizione della sicurezza dei cittadini", in Obiettivo Sicurezza - ottobre 2004;

G. Chimenti "Procedure di prevenzione incendi più che mai specifiche" in antincendio - maggio 2004;

C. Pulito, pubblicazioni e contributi vari in materia di prevenzione incendi in Obiettivo Sicurezza e Antincendio;

G. Giomi, "Prevenzione Incendi: cosa cambia con le nuove regole", in antincendio - ottobre 2004;

S. Aprile - F. Aprile, "Ambiente e salute pubblica: gli adempimenti penali. Il contenuto dell'art. 27 d. lgs. 334/99, la disciplina sanzionatoria dettata dalla legislazione", in antincendio - maggio 2004.